

Il 5 dicembre 2003 la ricorrente ha chiesto alla Commissione, sulla base del regolamento n. 1049/2001⁽¹⁾, di rendere ad essa integralmente accessibile il verbale di una riunione tenutasi su tale questione l'11 ottobre 1996 tra rappresentanti della Commissione, del governo britannico e delle fabbriche di birra. In particolare, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di divulgare l'identità di certe persone i cui nomi erano stati cancellati nel verbale ad essa precedentemente mostrato. La Commissione ha respinto la richiesta della ricorrente e ha ribadito il suo rifiuto con lettera del 18 marzo 2004, indirizzata dal Segretario generale alla ricorrente. A sostegno del suo rifiuto, essa ha invocato la necessità di tutelare i dati personali dei partecipanti alla riunione e ha fatto valere che svelare l'identità delle persone che informano la Commissione rischierebbe di compromettere la capacità della Commissione di svolgere indagini in siffatti casi.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede innanzi tutto una dichiarazione contro la decisione della Commissione di sospendere il procedimento avviato nei confronti del Regno Unito. A tale proposito, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 28 CE e 12 CE.

Per quanto riguarda il rifiuto della Commissione di rendere accessibili i documenti richiesti, la ricorrente sostiene che l'art. 2 del regolamento n. 1049/2001 obbliga la Commissione a divulgare l'identità dei partecipanti alla riunione in questione e che non è applicabile nessuna delle eccezioni previste dall'art. 4. La ricorrente fa valere, inoltre, che l'eccezione di cui all'art. 4, n. 3, non trova applicazione in quanto esiste un prevalente interesse pubblico alla divulgazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso della Madaus Aktiengesellschaft contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), proposto il 27 maggio 2004

(Causa T-202/04)

(2004/C 201/45)

(Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura — Lingua in cui il ricorso è stato presentato: l'inglese)

Il 27 maggio 2004 la Madaus Aktiengesellschaft, con sede in Colonia (Germania), rappresentata dal sig. I. Valdelomar

Serrano, lawyer, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la Optima Health Limited.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare che l'UAMI è incorso in un errore di diritto nell'adottare la decisione impugnata,
- annullare la decisione impugnata.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario Optima Health Limited, ora The Optima Health Limited

Marchio comunitario in oggetto: Il marchio denominativo «ECHI-NAID» per prodotti rientranti nella classe 5 (Vitamine, integratori alimentari, prodotti a base di erbe, prodotti farmaceutici e medici) — Domanda n. 1666239

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: Madaus AG

Marchio o segno fatto valere nel procedimento d'opposizione: Registrazione internazionale del marchio denominativo «ECHI-NACIN» per prodotti rientranti nella classe 5 (prodotti chimici farmaceutici)

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso introdotto dalla Madaus

Motivi del ricorso: La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha applicato in maniera errata il concetto di territorio di riferimento e di pubblico di riferimento. La ricorrente sostiene altresì che il prefisso Echina non è descrittivo e che vi è rischio di confusione tra i marchi.